



Provincia
di Ancona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 27/11/2025 n. 1578

Settore IV

4.4 - Area Governo del Territorio

4.4.3 - UO Attività Amministrativa

OGGETTO: ART. 146 D.LGS. N. 42/2004 E SS.MM.II. - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 01197460429-21082025-1856 RELATIVA ALLO SVILUPPO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA SU STRUTTURA FISSA, CON POTENZA DI GENERAZIONE PARI A 982,08 KWP E POTENZA NOMINALE PARI A 900 KW, SITO A OFFAGNA - IN STRADA PROVINCIALE DEL VALLONE, VIA ASPIO, S.N.C. - RICHIEDENTE: FORTECNO S.R.L. - PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI.

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

VISTE:

- la nota prot. n. 144 del 25/08/2025, pervenuta in data 25/08/2025 e registrata al nostro protocollo ai. n.ri 33738 (3/3), 33740 (2/3) e 33741 (1/3) del 26/08/2025 con la quale il SUAP della CAMERA di COMMERCIO di Ancona, per il SUAP del Comune di OFFAGNA, ha trasmesso l'istanza della ditta FORTECNO S.R.L. tesa ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'Art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, relativamente alla: "PRATICA N. 01197460429-21082025-1856 - SUAP 3096 - 01197460429 SVILUPPO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA SU STRUTTURA FISSA, CON POTENZA DI GENERAZIONE PARI A 982,08 KWP E POTENZA NOMINALE PARI A 900 KW in strada Provinciale del Vallone, in Via Aspio s.n.c., nel comune di Offagna;

- la nota prot. n. 33826 del 26/08/2025 con la quale l'Area Governo del Territorio di questa Provincia ha comunicato al Comune e alla ditta richiedente l'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione chiesta provvedendo contestualmente alla sospensione del procedimento per la richiesta di produrre documentazione integrativa;

VISTA la nota prot. n. 6412 del 26/09/2025, pervenuta e registrata al ns. prot. al n. 38147 del 26/09/2025, con la quale il SUAP del Comune di OFFAGNA ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, data dalla quale il procedimento è stato riattivato;

RICHIAMATA la relazione istruttoria ns. prot. n. 41736 del 21/10/2025, redatta, ai sensi dell'Art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, dal Responsabile del procedimento, Dott. Arch. Massimo Orciani, responsabile dell'Area Governo del Territorio del Settore IV, dalla quale risulta quanto segue:

“ ... che l'intervento ricade in una zona vincolata ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” art.142 c.1 lett. c) – Fiumi, torrenti, corsi d'acqua, interessando la fascia di rispetto del Torrente Aspio e del Fosso Gallignano - (c.d. Galasso acque).

L'intervento in esame riguarda i lavori finalizzati alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da realizzarsi a terra della potenza nominale di 900 kW, destinato ad operare in parallelo alla rete elettrica MT 20kV di E-Distribuzione in regime di cessione totale dell'energia elettrica prodotta.

L'area oggetto d'intervento è un lotto di terreno a destinazione d'uso artigianale-industriale in località Aspio nel Comune di Offagna, lungo la viabilità della S.P. n. 2 conosciuta “strada del Vallone di Offagna”.

Il vigente PRG comunale individua, per l'area in esame, così come indicato nel Certificato di Destinazione Urbanistica redatto dal Comune di Offagna allegato all'istanza, in maggior parte in Zona Omogenea D Sottozona “D1 - artigianali-industriali esistenti” normata dagli artt. 31-32 delle NTA e, in minima parte, in Zona Omogenea E Sottozona “E3 – Corsi d'acqua” normata dagli artt. 39-42 delle NTA.

Dalla visione delle tavole progettuali si evidenzia, tuttavia, che tutte le opere previste

(moduli fotovoltaici, n. 2 cabine elettriche, recinzione delimitazione d'impianto, siepe di mitigazione perimetrale), sono previste unicamente nell'ambito della zona classificata come D1 artigianale-industriale.

L'impianto in progetto prevede i seguenti componenti:

- n. 1584 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino da 620 W per una potenza complessiva di picco pari a 982,08 kWp;
- strutture a doppio palo battuto meccanicamente nel terreno mediante macchina battipalo per il sostegno dei moduli fotovoltaici con inclinazione di 25°;
- cabina di consegna ENEL costituita da un Box prefabbricato in c.a.v. monoblocco avente dimensioni esterne 6700x2500x2700 mm +VASCA di fondazione in c.a.v. di dimensioni 6640x2440x600;
- cabina Utente e di trasformazione BT/MT costituita da un Box prefabbricato in cemento armato vibrato con due vani tipo UTENTE MT+TRAFO di dimensioni esterne pari a 6500x2500x2700 mm + VASCA di fondazione in cemento armato vibrato di dimensioni 6500x2500x600 mm.

Le pareti esterne dei prefabbricati verranno colorate in tinta adeguata (RAL 1011), per un miglior inserimento ambientale, mentre le porte d'accesso e le finestre di aerazione saranno in resina.

L'intera area di pertinenza del campo fotovoltaico verrà racchiusa da una recinzione con cancello carrabile.

La recinzione perimetrale sarà costituita da una rete metallica in acciaio zincato, plastificata e di colore verde, mantenuta in tensione da cavi in acciaio zincato posizionati lungo le estremità superiore e inferiore ed in mezzeria. Il sostegno sarà garantito da pali verticali che saranno ancorati al terreno mediante battitura meccanica, infisse nel terreno per una profondità non inferiore a 90cm.

L'altezza della recinzione sarà pari a 2.15 m, in quanto la parte inferiore della rete verrà tenuta a 15 cm dal suolo per non ostacolare il passaggio della piccola fauna selvatica presente in loco.

In prossimità dell'accesso principale del campo sarà predisposto un cancello metallico per gli automezzi avente larghezza di 5 m e altezza 2 m, e uno pedonale della stessa altezza e della larghezza di un metro.

Perimetralmente alle particelle oggetto di intervento, al fine di minimizzare gli impatti visivi, saranno realizzate opere di mitigazione conformemente al progetto autorizzato, realizzate con essenze arbustive autoctone.

Tali misure, principalmente in forma di piantumazioni, avranno la funzione prioritaria di mascheramento visivo e raccordo paesaggistico tra la zona di intervento e il contesto.

*In particolare, verrà realizzata una fascia vegetazionale composta da una siepe arbustiva (formazione vegetale lineare composta esclusivamente da arbusti o da specie arboree mantenute a portamento arbustivo mediante frequenti potature) mediante la messa a dimora di essenze arbustive coerenti con il contesto vegetazionale, bioclimatico, pedologico e paesaggistico del luogo (*Laurus Nobilis, Crataegus Monogyna, Viburnum*).*

Come evidenziato nella cartografia allegata nelle precedenti pagine, per la fattibilità dell'intervento il progetto prevede, inoltre, l'abbattimento di n. 34 esemplari arborei delle seguenti specie:

- *n. 16 Pini d'Aleppo (*Pinus halepensis*);*
- *n. 12 Cipresso comune (*Cupressus sempervirens*);*
- *n. 4 Pino domestico (*Pinus pinea*);*
- *n. 2 Roverella (*Quercus pubescens*);*

al fine di permettere l'installazione dei pannelli fotovoltaici e tutte le componenti dell'impianto.

Il progetto specifica, senza tuttavia motivarlo adeguatamente, che non sussistono altre soluzioni alternative e, dato che gli impianti fotovoltaici sono considerati opere di pubblica utilità, l'abbattimento delle alberature risulta l'unica via possibile in grado di garantire la corretta realizzazione del progetto.

*Secondo la Legge Forestale Regionale n. 6 del 23 febbraio 2005 - art. 20 (Tutela degli alberi ad alto fusto), risulta che le specie *Pinus halepensis*, *Pinus pinea*, *Cupressus**

semperfires e *Quercus pubescens* risultano all'interno della lista delle specie protette; in caso di approvazione dell'autorizzazione, di cui all'art. 21 della L.R. 6/2005 di competenza comunale, l'intervento di abbattimento sarà pertanto eseguito secondo le modalità esplicate dalle norme vigenti che prevendono la compensazione (art. 23 L.R. 6/2005).

Considerato che:

- *L'impianto fotovoltaico ricadrà, in particolare, su un'area in parziale stato di abbandono da oltre 20 anni, di circa 25.000 mq con una superficie occupata dai moduli fotovoltaici pari a 3.878 mq; tale area è attualmente caratterizzata da una diffusa rinaturalizzazione, con presenza di una vegetazione arborea-arbustiva molto sviluppata ed estesa ad eccezione del piazzale centrale che ha mantenuto le originarie connotazioni di area industriale, attualmente utilizzata come deposito di materiale edile a cielo aperto.*
- *non sono previste trasformazioni della morfologia dei terreni, per cui non si andrà ad alterare, per tale aspetto, in modo significativo la percezione visiva del paesaggio circostante;*
- *il progetto non chiarisce in maniera adeguata le motivazioni che comportano l'inesistenza di soluzioni tecnicamente valide diverse da quella che contempla l'abbattimento degli alberi ad alto fusto, alcuni protetti, presenti anche in zone distanti dai moduli fotovoltaici. Inoltre, non viene motivata l'esclusione dell'area del piazzale – oggi completamente libera da strutture – dalla collocazione dei moduli fotovoltaici; l'utilizzo di tale superficie consentirebbe una sufficiente libertà nella disposizione dei moduli, tale da non rendere necessario l'abbattimento delle specie ad alto fusto ed anzi sfruttare la loro presenza come macchie di vegetazione atte a interrompere la geometria delle stringhe di pannelli e favorire la necessaria mitigazione dell'impianto.*

Questa è proprio la modalità di elezione per la mitigazione degli impianti fotovoltaici, abitualmente perseguita, che in questo caso è favorita dallo stato di fatto dell'area;

Per quanto sopra esposto, ferma restando la competenza del Comune in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'intervento, si propone di esprimere parere favorevole all'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di "PRATICA N. 01197460429-21082025-1856 - SUAP 3096 - 01197460429 SVILUPPO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA SU STRUTTURA FISSA, CON POTENZA DI

“GENERAZIONE PARI A 982,08 KWP E POTENZA NOMINALE PARI A 900 KW”, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 1 part. 260-261-262, in quanto potenzialmente compatibile con i vincoli di legge e le prescrizioni del Piano Paesaggistico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- *la salvaguardia totale delle specie arboree ad alto fusto, protette e non, presenti lungo il perimetro della proprietà e all'interno dell'area, eventualmente modificando, se ritenuto necessario, la disposizione dei moduli fotovoltaici utilizzando l'ampio piazzale centrale;*
- *mantenere la mitigazione naturale costituita dalla vegetazione arbustiva spontanea perimetrale, ove esistente e con un taglio selettivo, integrandola con la fascia vegetazionale arbustiva di mitigazione di nuovo impianto, che dovrà essere realizzata secondo uno schema organico e naturale (quindi evitando il filare geometrico di progetto) con l'utilizzo di essenze autoctone locali;*
- *la rete di recinzione dovrà essere posta internamente alla fascia di mitigazione, ad una distanza sufficiente a garantire una disposizione naturale a macchia delle relative essenze;*
- *rispettare un adeguato programma di manutenzione post-impianto fondamentale per consolidare i risultati dell'intervento ed assicurare lo sviluppo equilibrato della vegetazione;*
- *le tinteggiature delle pareti esterne delle cabine prefabbricate dovranno essere realizzate con tonalità tenui della gamma cromatica delle terre naturali.”*

CONSIDERATO che con nota prot. n. 41736 del 21/10/2025 l'Area Governo del Territorio della Provincia di Ancona ha provveduto a trasmettere alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino, la relazione tecnica illustrativa di cui sopra, unitamente alla documentazione allegata all'istanza presentata dal Comune di OFFAGNA, al fine di ottenere il parere di cui al comma 5 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;

PRESO ATTO del **parere** espresso dalla Soprintendenza con nota prot. n. 17437 del 25/11/2025, pervenuta in data 25/11/2025 e registrata al ns. prot. n. 46293 del 25/11/2025



Provincia
di Ancona

in merito alla realizzazione dell'intervento in esame;

DATO ATTO che il sopra citato parere della Soprintendenza di cui all'art. 146 comma 5 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. ha natura obbligatoria e vincolante;

DATO ATTO altresì che, ai sensi dell'art. 146, comma 8, del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., il presente procedimento si deve concludere entro il 15/12/2025 (20 giorni dalla ricezione del parere della Soprintendenza);

RITENUTO, per tutto quanto sopra specificato, ai soli fini dell'art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., di poter esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere di che trattasi, proposte dalla ditta FORTECNO S.R.L. nel Comune di OFFAGNA - strada Provinciale del Vallone, via Aspio s.n.c., con le prescrizioni contenute nel dispositivo;

RICHIAMATI:

- l'Art. 146 "Autorizzazione" del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;
- i commi 5, 7 e 9 dell'art. 30 L.R. 30 novembre 2023, n. 19 relativi alle deleghe di funzioni all'Ente Provincia in materia di paesaggio;
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'Ente", della Provincia di Ancona, da ultimo modificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 165 del 07/12/2023;
- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 06/04/2023 con cui è stato conferito all'Arch. Sergio Bugatti, l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore IV, art.110, comma 1, del TUEL, approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal 15 aprile 2023, fino alla conclusione del mandato del Presidente;
- la determinazione dirigenziale n.1193 del 23/9/2025 con la quale è stato rinnovato al Dott. Arch. Massimo Orciani, Funzionario Tecnico, a decorrere dal 01 ottobre 2025 e fino al 31 dicembre 2025, l'attuale incarico di titolarità di Elevata Qualificazione e di delega di funzioni dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV, di cui alla determinazione dirigenziale n. 819 del 23/06/2023 di conferimento;



Provincia
di Ancona

ATTESO che il Responsabile del procedimento è, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, l'Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV della Provincia di Ancona;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

DETERMINA

- I. Di rilasciare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 22.01.04 e ss.mm.ii., l'autorizzazione paesaggistica pratica N. 01197460429-21082025-1856 - SUAP 3096 - 01197460429, relativamente alle opere di SVILUPPO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA SU STRUTTURA FISSA, CON POTENZA DI GENERAZIONE PARI A 982,08 KWP E POTENZA NOMINALE PARI A 900 KW, in strada Provinciale del Vallone, Via Aspio s.n.c., nel Comune di OFFAGNA, proposte come da istanza trasmessa dalla CAMERA di COMMERCIO di Ancona, per il Comune di OFFAGNA, per conto della ditta FORTECNO S.R.L., con nota prot. n. 144 del 25/08/2025, pervenuta registrata con ns protocolli n.ri 33738, 33740 e 33741 del 26/08/2025, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni della relazione istruttoria del Settore IV – Area Governo del Territorio (n. 41736 del 21/10/2025), trascritta in narrativa e che qui s'intende integralmente riportata, e delle prescrizioni dell'allegato parere della sopra citata Soprintendenza prot. n. 17437 del 25/11/2025, pervenuto e registrato al ns. prot. n. 46293 del 25/11/2025, che qui s'intendono riportate.
- II. Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'Art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004,
"L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.".

- III. Di dare atto che la presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico in oggetto.
- IV. Di dare atto, secondo quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, che *“l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione. ... Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento ...”*.
- V. Di dare atto che il Comune di OFFAGNA, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del DPR n. 380/2001, è tenuto alla vigilanza dell'osservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione e che restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.
- VI. Di dare atto che per gli aspetti relativi alla tutela archeologica, ci si dovrà riferire a quanto stabilito nel parere SABAP – AN – PU n. 17437 del 25/11/2025, citato, che a sua volta rinvia al disposto del parere precedentemente reso con nota prot. n. 15590-P del 23/10/2025.
- VII. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, al Comune di OFFAGNA e alla Società richiedente.
- VIII. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134. comma 3, del T.U.E.L.
- IX. Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, la presente autorizzazione nell'elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito www.provincia.ancona.it.
- X. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- XI. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Arch. Massimo Orciani,



Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 27/11/2025

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

ARCH. BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. ORCIANI MASSIMO

REDATTORE: CARDARELLI LUCIA

Classificazione 11.04.03

Fascicolo 2025/1379